

dossier

8 novembre 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

*Profili di interesse della XII
Commissione Affari sociali*

A.C. 1334



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
S
I
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 78/0/12

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266- ✉ st_affarisociali@camera.it - [@CD_salute](https://twitter.com/CD_salute)

Progetti di legge n. 58/0/XII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AS0047.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della XII Commissione Affari sociali, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2019-2021 di competenza della XII Commissione Affari sociali.

INDICE

La prima Sezione.....	3
1.La disciplina contabile della prima sezione	3
SCHEDE DI LETTURA SEZIONE I	
2. Profili di competenza della XII Commissione	7
Articolo 21 (<i>Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza</i>)	7
Articolo 37 (<i>Fondo per le politiche giovanili</i>).....	13
Articolo 39 (<i>Risorse per riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie</i>)	14
Articolo 40 (<i>Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021</i>).....	16
Articolo 41 (<i>Contratti di formazione specialistica</i>).....	22
Articolo 42 (<i>Programmi di edilizia sanitaria</i>).....	24
3. Profili di interesse della XII Commissione	25
Articolo 4 (<i>Estensione del regime forfetario</i>).....	25
Articolo 16, commi 1-3 (<i>Fondo investimenti Enti Territoriali</i>)	30
Articolo 33 (<i>INAIL</i>).....	34
Articolo 34 (<i>Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici</i>).....	36
La seconda Sezione.....	41
1.La disciplina contabile della seconda sezione.....	41
- 1.1. <i>Le unità di voto parlamentare</i>	41
- 1.2. <i>La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo</i>	43
- 1.3. <i>La programmazione della spesa</i>	44
- 1.4. <i>Classificazione delle spese</i>	44
- 1.5. <i>La struttura degli stati di previsione della spesa</i>	45
Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di	

interesse della Commissione XII.....	46
Lo stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14.....	46
Stanziamanti di interesse sanitario nello stato di previsione MEF	51
Stanziamanti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	56
Stanziamanti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	69

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

Schede di lettura
Sezione I

2. Profili di competenza della XII Commissione

Articolo 21

(Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza)

L'**articolo 21** istituisce due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto a introdurre nel nostro ordinamento **il reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a **9 miliardi** di euro annui a decorrere **dal 2019** (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Il secondo è il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, per introdurre ulteriori modalità di **pensionamento anticipato** e per incentivare l'**assunzione di lavoratori giovani**, con una dotazione pari a **6,700 miliardi** di euro per il **2019** e di **7 miliardi** di euro annui a decorrere **dal 2020**.

L'**articolo 21, comma 1**, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza**, al fine dell'introduzione, nell'ordinamento, degli istituti della **pensione di cittadinanza** e del **reddito di cittadinanza**.

La norma provvede a stanziare le risorse per l'istituzione dei richiamati istituti (**9 miliardi** di euro annui **dal 2019**), demandando l'attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo **limite di spesa**.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 2780**, nell'ambito della Missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Si segnala, al riguardo che, il testo, nell'individuare espressamente l'istituto del reddito di cittadinanza¹, non fornisce elementi sulle pensioni di cittadinanza.

Il **terzo periodo del comma 1** è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del **Reddito di inclusione** di cui al D. Lgs. n. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la **prosecuzione, confermandone i limiti di spesa** e disponendo che essi **concorrano**, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il **Reddito di cittadinanza**.

A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono trasferite ed **accantonate** nell'ambito del **nuovo Fondo** per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per la misura.

Per gli anni **2019**, si ricorda, il **limite di spesa** previsto per l'erogazione dei benefici economici del **Reddito di inclusione (ReI)** è stato determinato, all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017, in **2.198 milioni**. Le cifre diminuiscono a **2.158 milioni** per il **2020** e **2.130 milioni** annui **dal 2021**.

Tali importi sono quelli portati in riduzione del Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, sul relativo capitolo di bilancio (**cap. 3550/Lavoro**).

Considerando le risorse provenienti dall'autorizzazione legislativa di spesa riferita al Reddito di inclusione, la Relazione Tecnica quantifica, pertanto, i maggiori **oneri** derivanti dal comma 1 in esame, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, quale differenza tra il nuovo stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 e le risorse già previste per l'erogazione dei benefici economici del ReI, che vanno a costituire un apposito accantonamento nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza.

Per quel che concerne specificamente il **Fondo povertà**, si sottolinea che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede una **dotazione** pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

¹ Tale istituto è da considerarsi, ai sensi del comma 1, una “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

Rispetto a tali importi stanziati, la norma ha fissato limiti di spesa per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione determinati in 2.198 milioni per il 2019, 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021. A decorrere dal 2020 per i suddetti limiti di spesa occorre peraltro considerare gli incrementi determinati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà (v. [approfondimento](#)).

La disciplina prevista ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali prevede che l'INPS accantoni, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento (e che non risultano accantonate), con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. In attesa del decreto, comunque, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni vengono sospese. La rimodulazione del beneficio è prevista esclusivamente per le erogazioni successive all'eventuale esaurimento delle risorse non accantonate.

Si sottolinea che sul Fondo Povertà (cap. 3550), dopo la riduzione di risorse disposta dal comma in esame, per la costituzione dell'accantonamento nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, **residuano** risorse pari a **347 milioni di euro per il 2019**, 587 milioni per il 2020 e a 615 milioni per il 2021, riservate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017.

• **Il Reddito di Inclusione**

Dal 1° gennaio 2018 è stato istituito il [Reddito di inclusione](#) (ReI) quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionata alla valutazione della condizione economica attraverso l'ISEE. Il **ReI** ha sostituito il [SIA](#) (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'[ASDI](#) (Assegno di disoccupazione).

Il ReI si compone di due parti:

- un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a secondo della numerosità del nucleo familiare (da circa 187 a circa 539 euro per nuclei familiari con 6 o più componenti). Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Per l'**accesso al ReI** sono previsti requisiti economici, di residenza/soggiorno e di compatibilità (i membri del nucleo familiare non devono essere percettori di prestazioni di disoccupazione).

Per quanto riguarda i **requisiti di residenza e soggiorno**, il richiedente deve essere: cittadino dell'Unione o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere

residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i **requisiti economici**, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE non superiore a 6mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Sono previste **sanzioni**, nonché la sospensione e decadenza dal REI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato. Sono inoltre previste ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU, o di mancata comunicazione di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari transitori (presenza di un minorenni, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) richiesti in sede di prima applicazione.

Il **ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo** per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (**quota servizi**) è **destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali** indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. Nel giugno 2018, sono stati adottati il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#) insieme al [riparto](#) della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Compito del Piano è programmare, mediante indirizzi nazionali, l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà.

A fronte di risorse certe e programmate (Fondo povertà), il **ReI** costituisce **livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale**.

Per un approfondimento del tema, si rinvia alla sezione "[Misure di contrasto alla povertà](#)" del Portale della documentazione, sul sito Camera e alle [Linee guida ReI per gli operatori](#), a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento alla dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza il successivo **comma 4** dell'articolo in esame dispone che parte delle risorse ad esso destinate **siano vincolate** a specifici obiettivi, e precisamente, nell'importo fino ad **1 miliardo** di euro annui per il **biennio 2019-2020** al potenziamento dei **centri per l'impiego** e un importo **fino a 10 milioni** di euro per il **2019** al finanziamento del contributo di funzionamento di **ANPAL² Servizi S.p.A.**

² Si veda in proposito la scheda relativa all'articolo 24.

Il **comma 2** istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche un fondo denominato **Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani**, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

Anche in questo caso, la norma provvede a stanziare le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori (**6,7 miliardi** di euro per il **2019** e di **7 miliardi** di euro annui a decorrere **dal 2020**), demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare, che ne costituiscono il relativo **limite di spesa**.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 4100**, nell'ambito della Missione 2 "Politiche previdenziali".

Il **comma 3** disciplina le procedure per il **monitoraggio** e per la eventuale **riallocazione** delle risorse afferenti le due misure introdotte dai commi precedenti, qualora si determinino risparmi di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo di risorse autorizzate.

In particolare, il comma prevede, al primo periodo, la **possibilità** di utilizzare a **compensazione** degli **eventuali maggiori oneri** che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a **uno dei due Fondi** gli **eventuali risparmi** derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti **all'altro Fondo**, mediante **ridefinizione** contestuale degli specifici **limiti di spesa**, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2.

La norma precisa, al riguardo, che gli eventuali risparmi da destinare a compensazione sono "puntualmente **quantificati** nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei **provvedimenti** stessi", richiedendosi, altresì, la contestuale **rideterminazione dei limiti di spesa**.

Al riguardo andrebbe chiarito come i risparmi derivanti dai provvedimenti che disciplinano l'attuazione delle misure introdotte dai commi 1 e 2 possano essere quantificati già nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti attuativi medesimi, tenuto conto che tali risparmi possono essere accertati effettivamente solo all'esito del previsto monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa (comma 3).

La disposizione in esame sembra quindi volta a consentire ai citati provvedimenti attuativi di riconsiderare gli oneri derivanti dalle misure afferenti a ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 (comunque entro

l'ammontare complessivo annuo delle risorse stanziare dai commi 1 e 2) rispetto a quanto ora quantificato dal disegno di legge di bilancio in esame.

Per quel che concerne il monitoraggio sull'andamento della spesa, il secondo periodo del comma 3 prevede che l'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure suddette – che presumibilmente sarà individuata dai provvedimenti attuativi - effettua il **monitoraggio trimestrale** sull'andamento della spesa e ne **comunica i risultati** al **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali e al Ministero **dell'economia** e delle finanze, entro il mese successivo al relativo trimestre.

Qualora siano **accertate**, rispetto agli oneri previsti per le due misure in esame, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, il terzo periodo del comma prevede che **possono** essere effettuate **variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati**, per allineare gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato sui due Fondi agli effettivi livelli di spesa.

Le eventuali **economie** non utilizzate per le suddette compensazioni, **possano** altresì essere destinate a **riconfluire** nei rispettivi Fondi, assicurando comunque, per ciascun anno, il **rispetto del limite di spesa complessivamente** derivante dai commi 1 e 2.

Si tratta di meccanismo analogo a quello previsto per il ReI, che consente di trascinare all'esercizio successivo le eventuali economie che si determinano di anno in anno.

Al riguardo, l'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede che le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa.

Il **Ministro dell'economia** e delle finanze è quindi autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

L'accertamento avviene **quadrimestralmente**, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè tramite **Conferenza dei servizi**.

Articolo 37 (Fondo per le politiche giovanili)

L'articolo 37 incrementa di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili

La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l'incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

• Il Fondo per le politiche giovanili

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, dall'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti Locali.

Nel 2010 la consistenza del Fondo era di circa 81 milioni di euro. Negli anni successivi la dotazione del Fondo è stata considerevolmente ridotta (per una puntuale rassegna delle dotazioni del Fondo per le politiche giovanili nel periodo 2007-2018 si rinvia alla [Tabella](#) a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome).

Lo stanziamento del Fondo per il 2018, come determinato dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) era pari a circa 8,9 milioni di euro, di cui una quota pari al 30% (circa 2,6 milioni) da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile. Gli enti territoriali si sono fra l'altro impegnati a cofinanziare almeno il 20% del progetto presentato (qui il [riparto 2018](#)).

Articolo 39 ***(Risorse per riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie)***

L'articolo 39 reca **un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro** – ripartiti con decreto ministeriale adottato previa intesa Stato/Regioni - per ciascun anno del triennio 2019-2021, per l'attivazione di interventi volti a **ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie**.

L'articolo 39 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche secondo le indicazioni del [Piano nazionale di governo delle liste di attesa \(PNGLA\) 2010-2012](#), i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. A tale scopo vengono perseguiti l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle prestazioni sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto legge n. 5/2012 (**comma 1**).

L'art 47-bis del [decreto legge 5/2012](#) promuove il sostegno, nei piani sanitari nazionale e regionali, di sistemi di prenotazione a gestione elettronica.

Più in particolare esso prevede che nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito va ricordato che il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) è il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, incaricato di gestire l'intera offerta dei servizi sanitari (SSN, regime convenzionato, intramoenia) presenti sul territorio di riferimento.

Il 29 aprile 2010 è stata siglata dalla Conferenza Stato-Regioni l'intesa sulle [Linee Guida nazionali del sistema CUP](#). Le Linee Guida, predisposte dal Ministero della salute in stretta collaborazione con le regioni, sottolineano l'importanza della gestione delle prestazioni in circolarità, cioè tramite tutti i punti d'accesso del Sistema CUP indifferentemente dall'appartenenza ad una specifica azienda sanitaria e indicano il percorso per lo sviluppo di un centro CUP unificato a livello nazionale in cui far confluire i sistemi CUP oggi presenti a livello provinciale e regionale, che operano spesso in modalità isolata e con canali differenziati. Le Linee Guida disciplinano pertanto le modalità di articolazione del Sistema CUP, nelle sue componenti di *Front-office* - raccolta delle richieste, prenotazione delle prestazioni e riscossione -, nonché di *Back-office*, per la

programmazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle attività propedeutiche alla prenotazione.

Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, cui si richiama la disposizione in commento:

- riporta l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni nell'ambito del proprio Piano;
- individua le aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) e fissa i relativi tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento;
- promuove la valutazione ed il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva;
- identifica vari monitoraggi per la rilevazione dei tempi di attesa;
- individua, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, la necessità di procedere, in via sistematica, al monitoraggio della loro presenza sui siti web di Regioni e Province autonome e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate;
- promuove l'acquisto delle prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all'interno dell'Azienda nell'ambito del governo delle liste d'attesa; prevede il monitoraggio dell'ALPI per verificare il previsto rispetto dell'equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria; promuove le attività informatizzate di prenotazione per le prestazioni erogate in libera professione, anche in osservanza a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sul sistema CUP, di cui all'[Accordo Stato-Regioni 29/04/2010](#).

Il **comma 2** demanda la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse citate in favore delle regioni ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Infine il **comma 3** demanda il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni citate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'[Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005](#).

Articolo 40 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021)

L'articolo 40 conferma in **114.435 milioni** di euro il livello del **fabbisogno sanitario** nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento è subordinato al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 gennaio 2019 - il **Patto per la salute per il triennio 2019-2021-**, definendone le misure. Viene, infine, disposto l'incremento di 10 milioni, come limite di spesa, a decorrere dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all'attivazione di ulteriori **borse di studio** per la formazione specifica di medici di **medicina generale**.

Il **comma 1** conferma, per l'anno **2019**, il livello del **fabbisogno sanitario** nazionale standard cui concorre lo Stato in **114.435 milioni** di euro (per la ricostruzione delle somme a legislazione vigente si veda *infra* box di approfondimento). Per l'anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro e per l'anno 2021 di ulteriori 1.500 milioni di euro

Pertanto, per il triennio 2019-2021 il livello del fabbisogno sanitario è fissato negli importi come definiti in tabella

(in milioni di euro):

(in milioni di euro)

Articolo 40, co. 1	2019	2020	2021
Livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 - 2021	114.435	114.435	114.435
	-	+2.000	+2.000
	-	-	+1.500
TOTALE	114.435	116.435	117.935

Elaborazione su dati della RT.

L'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento, per gli anni 2019, 2020 e 2021, rispetto al valore stabilito per l'anno 2018, viene comunque subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una **specifico intesa** in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome per il Patto per la salute 2019-2021, specificamente diretto a prevedere misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi (**comma 2**).

Il **comma 3** definisce le misure citate al precedente comma, che dovranno riguardare, in particolare:

- a) la **revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria** a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

Si segnala che all'interno dei sistemi sanitari regionali, le misure di compartecipazione per le diverse tipologie di prestazioni si presentano differenziate, e di conseguenza anche gli importi da corrispondere e le esenzioni previste. Tali differenze si evidenziano ulteriormente se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per le quali l'art. 8, comma 15, L. 537/1993 ha stabilito il pagamento di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta (importo prima ridotto e poi abolito da disposizioni successivamente abrogate), con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La stessa L. 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione nei seguenti casi: particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità; altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

Successivamente, il DL 98/2011 (L. 111/2011) ha reintrodotto, per i non esenti, il pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (il cosiddetto *superticket*), consentendo però alle regioni di adottare misure alternative purché in grado di assicurare lo stesso gettito.

Da ultimo, la L.B. 2018 (art. 1, comma 804, L. n. 205/2017) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (v. [approfondimento](#)) un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta con una dotazione di 60 milioni annui a decorrere dal 2018, da ripartire (v. [intesa del 30 marzo 2018](#)) privilegiando quelle regioni che abbiano adottato iniziative di ampliamento dei casi di esenzione.

- b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di **riorganizzazione delle reti strutturali** dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

Il concetto di rete strutturale dell'offerta ospedaliera è strettamente collegato alla rete clinico assistenziale nello specifico prevista dal [D. M. n. 70/2015](#). Questo decreto ha regolamentato gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera con l'obiettivo di assicurare una presa in carico del paziente in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza delle cure, collegando tra loro tipologia e livelli diversi di professionisti, strutture e servizi sanitari.

Con più specifico riferimento alle norme contenute nel presente ddl che stanziavano nuove risorse per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie si rinvia alla scheda relativa all'art. 39.

- c) la valutazione dei **fabbisogni del personale del SSN** e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l'aggiornamento del **parametro di riferimento** relativo al personale;

In proposito occorre ricordare che il D.Lgs. n. 75/2017 ha novellato in più punti il D.Lgs. n. 165/2001 apportando sostanziali modifiche alla materia dei fabbisogni di personale, e in particolare rendendo obbligatorio e potenziando il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP). Il nuovo art. 6-ter del citato D.Lgs. 165 ha peraltro demandato a specifici decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la PA, di concerto con il MEF, la definizione delle linee di indirizzo (qui [l'atto successivamente approvato](#)) per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani, stabilendo in particolare che, con riguardo alle aziende e agli enti del SSN, i predetti decreti siano adottati di concerto con il Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni. Nella definizione dei fabbisogni, considerata anche la complessità delle organizzazioni in ambito sanitario, si fa riferimento a indicatori standard in relazione alle attività da svolgere: viene pertanto definito un "parametro di riferimento" o valore standard sulla base del quale è possibile effettuare analisi comparative tra diverse organizzazioni e definire i livelli di risultato.

- d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di **interconnessione dei sistemi informativi del SSN** che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del [sistema Tessera Sanitaria](#) e del [fascicolo sanitario elettronico](#) (FSE);

Riguardo allo stato di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico nelle differenti regioni, viene effettuato un monitoraggio dei dati a livello regionale (v. i [singoli fascicoli regionali](#)) per il tramite dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Ministero della salute e il CNR. Sono in particolare [oggetto del monitoraggio](#) le percentuali degli operatori abilitati al FSE, i medici divisi per regione che utilizzano il Fascicolo, gli assistiti della regione che lo hanno già attivato, nonché la percentuale di servizi del Fascicolo realizzati. Dall'attuale stato di attuazione si evince che sono 17 le regioni attive e 11 le regioni che hanno aderito alla interoperabilità (v. anche [interoperabilità UE](#)), con oltre 10,8 milioni di Fascicoli sanitari già attivati e oltre 229,7 milioni di referti già digitalizzati.

- e) la **promozione della ricerca** in ambito sanitario.

In merito occorre ricordare gli interventi che, da ultimo, sono stati previsti nella L.B. 2018 (art. 1, co. 421 e co. 422-434), attraverso la rivalutazione, da parte delle regioni, del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

di diritto pubblico e privato (accreditati nell'ambito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti (v. [approfondimento](#)). E' stata inoltre prevista l'istituzione, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Si tratta di una nuova disciplina – che beneficia peraltro di ulteriori risorse finanziarie - relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (v. [approfondimento](#)).

- f) efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del **ricorso agli erogatori privati accreditati**;
- g) la valutazione del fabbisogno di **interventi infrastrutturali** di ammodernamento tecnologico.

• **Il livello del fabbisogno sanitario nazionale nell'ultimo triennio**

Nell'ultimo triennio, il livello del fabbisogno sanitario nazionale ha proseguito il progressivo *trend* di riduzione degli incrementi, come originariamente stabiliti nel [Patto per la Salute 2014-2016](#) per il triennio di riferimento, che in ogni caso faceva salve eventuali modifiche necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e in seguito a variazioni del quadro macroeconomico. Infatti, limitandosi a considerare il fabbisogno fissato dal Patto per l'ultimo anno del triennio, vale a dire il 2016, che riportava un importo di 115.444 milioni, si evince che il fabbisogno sanitario confermato per il 2019 dal presente disegno di legge di bilancio, si attesta ad un livello inferiore (114.435 milioni), se confrontato a quello di tre anni prima.

La progressiva riduzione degli incrementi è principalmente ascrivibile al contributo aggiuntivo che le regioni (segnatamente a statuto ordinario) hanno dovuto assicurare alla finanza pubblica nel corso degli anni dal 2015 al 2018, con una serie di atti concordati a livello di Conferenza Stato-regioni. In proposito si ricorda, da ultimo, l'[Intesa dell'11 febbraio 2016](#), che ha rideterminato in 113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni tale livello, successivamente ridotto dalla legge di bilancio 2017 ([L. 323/2016](#), art. 1, co. 392) a 113.000 milioni di euro per il 2017 e 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000 milioni di euro.

Tuttavia, a causa del mancato contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (contributo previsto dal sopra citato co. 392 della legge di bilancio 2017, da stabilirsi mediante sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato – poi non raggiunti – entro il 31 gennaio 2017 in attuazione dell'art. 1, co. 680, L. 208/2015), il [decreto 5 giugno 2017](#) ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni: 423 milioni per il 2017 e 604 milioni a decorrere dal 2018.

La Tab. 2 che segue ricapitola pertanto gli importi a legislazione vigente del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, considerando ulteriori (residuali) incrementi e riduzioni dovuti a successivi atti normativi:

(in milioni di euro)

Finanziamento FSN	2017	2018	2019
Art.1, co. 392, L.323/2016 (L.B. 2017), in base a Intesa CSR 11 febbraio 2016 e in attuazione art. 1, co. 680, L. 208/2015 (L. S. 2016).	113.000	114.000	115.000
D.I. MEF – Salute 5 giugno 2017 : riduzione a carico del RSO, considerati i mancati accordi dello Stato con le autonomie speciali.	-423	-604	-604
Art. 18-bis, co. 3, DL. 148/2017 (L.172/2017): incremento del limite di fatturato di alcune farmacie (tra cui quelle rurali) per l'applicazione delle misure di sconto obbligato.	-	9,2	9,2
Art. 1, co. 435, L. 205/2017 (L.B. 2018): incremento (dal 2019) per valorizzare, con una compensazione alle riduzioni del trattamento accessorio dei dirigenti, il personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.	-	-	30
Art. 1, co. 827, L. 205/2017 ulteriore riduzione (dal 2018) finanziamento della regione FV-Giulia per superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.	-	-1,12	-1,12
Art. 9, L. 4/2018 che incrementa (dal 16 febbraio 2018) il livello del fabbisogno per assistenza minori orfani di crimini domestici.	-	0,056	0,064
Totale	112.577	113.404	114.435

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

Si deve peraltro sottolineare che il predetto livello si presenta al netto del finanziamento alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (ai sensi degli art. 1, co. 400 e 401, L. 232/2016, L. B. 2017) e che presentano un effetto positivo sul finanziamento del fabbisogno sanitario pari, rispettivamente, a 223 milioni e 500 milioni a decorrere dal 2018.

Un ultimo rilievo, infine, va fatto con riferimento alla legittimità dei tagli lineari alla spesa sanitaria, imposti dalla normativa statale, a seguito della [sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2017](#) con la quale sono state respinte alcune impugnative regionali per pretesa violazione del principio di leale collaborazione. In proposito, la Corte richiama una propria sentenza (la n. 65/2016) che riconosce l'imposizione di risparmi di spesa rientranti a pieno titolo nell'esercizio statale della funzione di coordinamento della finanza pubblica, purchè circoscritta ad un ambito temporalmente definito. La Corte argomenta inoltre circa l'opportunità di intervenire in modo differenziato nei diversi settori, limitandosi lo Stato ad individuare un importo complessivo di risparmio e

lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.

A conferma della coerenza della giurisprudenza della Corte, la [sentenza n. 103 del 2018](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma statale (comma 527, art. 1, L. B. 2017 [qui un approfondimento](#)) che, in contrasto con il principio di transitorietà, ha esteso per la seconda volta una misura di riduzione della spesa sanitaria delle regioni a statuto ordinario (contributo di 750 milioni, già previsto dall' art. 46, comma 6, del DL. n. 66/2014, esteso ora fino al 2020), misura originariamente prevista per il solo quadriennio 2015-2018. L'estensione, infatti, a giudizio della Corte, non solo contrasta con il principio di transitorietà, ma sottrae al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici della disposizione di riduzione del livello di finanziamento del SSN che, in una prospettiva di lungo periodo, rischia di non garantire il rispetto del LEA e, quindi, il diritto alla salute.

Con la stessa sentenza n. 103 del 2018, la Corte ha inoltre colto l'occasione per sottolineare come non rispettoso del principio di leale collaborazione il rifiuto, da parte delle autonomie speciali, della sottoscrizione degli accordi bilaterali con lo Stato per sancire il loro contributo al risanamento del settore sanitario, determinando così un'ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale a carico delle regioni a statuto ordinario. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema [Il Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale](#).

Il comma 4, infine, integra, con la finalità di attivare ulteriori **borse di studio** per i medici di **medicina generale** che partecipano ai corsi di formazione specifica, le **disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale** per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019. L'incremento rappresenta comunque un limite di spesa.

I corsi di formazione in commento sono disciplinati dal Titolo IV del D. Lgs. n. 368/1999 per consentire ai medici di medicina generale di esercitare l'attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

In proposito la norma richiama l'art. 3 del DL. 325/1994 (L. 467/1994) che stanziava le somme riservando quota-parte del FSN per il finanziamento di programmi speciali di interesse nazionale (art. 5, co. 3, DL. 27/1988), tra cui l'erogazione di borse di studio biennali a medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la [direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457](#).

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario di cui al presente articolo è incrementato di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019, per la formazione dei medici di medicina generale.

Articolo 41 (*Contratti di formazione specialistica*)

L'**articolo 41** incrementa gli stanziamenti per la definizione del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici. Esso dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

L'articolo in esame, al fine di aumentare il **numero annuo dei contratti di formazione specialistica dei medici**, stanza ulteriori risorse per gli importi indicati in Tabella:

(in milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	dal 2023
22,5	45	68,4	91,8	100

Dati RT.

In base al costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica ai sensi del [D.P.C.M. 7 marzo 2007](#), pari a 25.000 euro lordi per i primi due anni di corso e 26.000 euro lordi dal terzo anno in poi, il nuovo numero di contratti a decorrere dal 2019 è stimato dalla relazione tecnica pari a 900 unità annue.

Le nuove risorse vanno ad incrementare l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del [D.Lgs. 368/1999](#) (di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

La Tabella che segue evidenzia i rispettivi incrementi delle **risorse stanziare** per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse formazione medica specialistica	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, di cui:	708	702	702	702	702
<i>Art. 1, co. 424, L. 147/2013</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Art. 1, co. 252, L. 208/2015</i>	<i>70</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
DDL di bilancio 2019	22,5	45	68,4	91,8	100
<i>Risorse complessive</i>	730,5	747	770,4	793,8	802

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati e dalla RT.

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all'articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell'ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie.

I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Articolo 42 *(Programmi di edilizia sanitaria)*

L'**articolo 42** prevede un incremento delle risorse per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**, con corrispondente riduzione della dotazione del **Fondo per gli investimenti degli enti territoriali** (Fondo istituito dall'**articolo 16** del **presente disegno di legge**).

L'incremento di risorse (così come la corrispondente riduzione del suddetto Fondo) è pari nel complesso a 2 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2032, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 200 milioni per ciascuno degli anni 2023-2031 e 100 milioni per il 2032. Si segnala, inoltre, che la **sezione II** del **disegno di legge (unità di voto 9.1)** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una riduzione delle risorse per gli investimenti sanitari in oggetto per il 2020, nella misura di 1.375 milioni di euro, ed un incremento di identico importo delle risorse per il 2021, incremento che si somma a quello suddetto di 50 milioni di euro. Per il 2019, la **sezione II** non opera variazioni. Complessivamente, le risorse in materia (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) sono pari (come risulta dalla medesima **sezione II**) a 625 milioni di euro per il 2019, 1.121,2 milioni per il 2020 ed a 2.400 milioni per il 2021, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2032 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 26 miliardi.

Il **comma 1** del **presente articolo** specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, "ospedali classificati", istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 2 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.

Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

3. Profili di interesse della XII Commissione

Articolo 4 (*Estensione del regime forfetario*)

L'articolo 4 estende il regime forfetario, imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di **65.000** euro e ne semplifica le condizioni di accesso.

Il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un **nuovo regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**.

Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un'opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel regime.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfetario si rinvia al [focus Il regime forfetario agevolato](#) del Portale della documentazione, nonché alla [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016.

In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni **esoneri**, tra i quali i soggetti che applicano il **regime forfetario**.

Le modifiche introdotte al comma 54 **elevano**, in primo luogo, a **65.000** euro **il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti** nell'anno precedente per accedere al regime forfetario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale **soglia di accesso** è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (riportati nell'Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

Si ricorda che ai fini dell'accesso al regime forfettario l'attuale comma 54 della legge di stabilità 2015, qui modificato, prevede che i contribuenti interessati applicano il regime forfettario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Sono **eliminati gli ulteriori requisiti**, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari **per l'accesso** al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente.

L'attuale comma 54, lettere *b*) e *c*), ora sostituito dalla norma in commento, dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute **spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali**, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell'esercizio, i **20.000 euro**.

È conseguentemente modificato il **comma 56** in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 1, **lettera b**) dell'articolo in commento).

Il **nuovo comma 55, lettera a)**, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario **non rilevano gli ulteriori componenti positivi** indicati nelle dichiarazioni fiscali, **adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale**, che hanno sostituito gli studi di settore.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la **determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, **lettera b)**, che, nel caso di **esercizio contemporaneo di attività contraddistinte** da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime, **la somma dei ricavi e dei compensi** relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo **comma 57**, come modificato dal comma 1, **lettera c)**, dell'articolo in esame, prevede che **non** possono avvalersi del regime forfettario **gli esercenti** attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano contemporaneamente a imprese familiari. Tali soggetti si**

aggiungono a quelli, già esclusi dal regime forfetario sulla base delle norme vigenti, che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione (**nuova lettera d) del comma 57**).

Ai sensi della **nuova lettera d-bis**), **non** possono altresì avvalersi del regime i soggetti che esercitano **l'attività prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti** o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, oltre quelli, già previsti dalla norma vigente, che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, **indipendentemente dal compenso percepito**; è quindi **espunto il vigente tetto di 30.000 euro** oltre il quale opera l'esclusione.

Le modifiche al **comma 71** sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 1, **lettera e**)).

Il comma 1, **lettera f)**, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, **sopprime** il primo periodo del **comma 73** della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il **decreto 23 marzo 2018** del Ministero dell'economia e delle finanze ha **escluso** i soggetti che si avvalgono del **regime forfetario** agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**.

Anche la **lettera g)** del comma 1 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Le modifiche introdotte dalle **lettere h)** e **i)** sono volte a introdurre analoghe modifiche di **coordinamento formale** con riguardo al **regime contributivo agevolato** di cui ai **commi 77** e seguenti, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La **lettera j)** modifica il **comma 87** della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un **quinquennio** al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfetario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il **comma 87** richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, **il regime di cui al comma 65** per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

Il **nuovo allegato n. 4**, introdotto dal **comma 2** dell'articolo in esame, che sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, **non prevede l'indicazione dei valori soglia** dei ricavi e compensi,

Si rammenta che l'attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro.

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Articolo 16, commi 1-3 *(Fondo investimenti Enti Territoriali)*

L'articolo 16, ai commi da 1 a 3, istituisce a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali, con una dotazione di: **3 miliardi** di euro per l'anno **2019**, **3,4 miliardi** per l'anno **2020**, **2 miliardi** per il **2021**, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7558).

Il comma 2 definisce le **finalità del Fondo**, destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei **settori di spesa**:

- dell'**edilizia pubblica**, inclusa manutenzione e sicurezza;
- della manutenzione della **rete viaria**;
- del dissesto idrogeologico;
- della prevenzione del **rischio sismico**;
- della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Le risorse del Fondo vengono altresì destinate, ai sensi del medesimo comma 2, alle **finalità di copertura finanziaria** previste dalle seguenti norme del disegno di legge in esame:

- articolo 42, comma 2, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a **2 miliardi** di euro, con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di **50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022**, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;
- articolo 60, comma 8, che reca la copertura degli oneri derivati dalle **nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali** ai fini del

pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il **risultato di amministrazione** e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (che reca le regole contabili armonizzate), con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di **404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021**, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

- articolo 61, comma 12, che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi **2.496,20 milioni** di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla **riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni** a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di **contributi agli investimenti** alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- articolo 64, comma 2, che reca la copertura degli oneri derivati dal **contributo** concesso a favore delle **province** delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di **strade e scuole**, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di **250 milioni di euro annui** per gli anni dal 2019 al 2033.

Nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (seconda sezione), il Fondo (iscritto sul **cap. 7558** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione finanziaria, **considerando le coperture finanziarie** sopra indicate, pari a **253,8 milioni** per l'anno **2019**, **250 milioni** per l'anno **2020** e di **989 milioni** per l'anno **2021**.

In particolare, considerando le coperture finanziarie sopra indicate, le **risorse disponibili** del Fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali, istituito dall'articolo in esame, risultano dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

	Dotazione Fondo ex art. 16	Art. 42, co. 2 edilizia sanitaria	Art. 60, co. 8 nuove regole finanza pubblica enti territoriali	Art. 61, co. 12 riduzione concorso finanza pubblica regioni	Art. 64, co. 2 contributo province strade e scuole	Stanziamen- to di bilancio (cap. 7558)
2019	3.000,0	-	-	-2.496,2	-250,0	253,8
2020	3.400,2	-	-404,0	-2.496,2	-250,0	250,0
2021	2.000,0	-50,0	-711,0	-	-250,0	989,0
2022	2.600,0	-50,0	-1.334,0	-	-250,0	966,0
2023	3.000,0	-200,0	-1.528,0	-	-250,0	1.022,0
2024	3.400,0	-200,0	-1.931,0	-	-250,0	1.019,0
2025	3.500,0	-200,0	-2.050,0	-	-250,0	1.000,0
2026	3.500,0	-200,0	-1.891,0	-	-250,0	1.159,0
2027	3.450,0	-200,0	-1.678,0	-	-250,0	1.322,0
2028	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2029	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2030	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2031	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2032	3.250,0	-100,0	-1.500,0	-	-250,0	1.400,0
2033	3.250,0	-	-1.500,0	-	-250,0	1.500,0
2034 (a regime)	1.500,0	-	-1.500,0	-	-	0

Per quanto riguarda la procedura di **ripartizione del Fondo**, il **comma 3** rinvia ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** da emanare entro la data del **31 gennaio 2019**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, **previa intesa** in sede di Conferenza Unificata. I decreti individuano le **risorse** da destinare a ciascun settore, i comparti cui destinare le risorse, i **criteri** di riparto e le modalità di utilizzo e di **monitoraggio**, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di **rendicontazione** e di verifica, nonché le modalità di **recupero** ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Si segnala che l'iter di adozione dei D.P.C.M. non prevede l'espressione di un parere parlamentare.

Per quanto concerne il monitoraggio, la disposizione in esame richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti (si rinvia, al riguardo, al Box nella scheda relativa all'art. 15 del presente dossier).

Gli importi da destinare a **ciascun beneficiario** sono individuati con **decreti dei Ministri competenti**, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, **previa intesa** in sede di Conferenza unificata, entro **90 giorni** dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. di riparto del Fondo.

Articolo 33 **(INAIL)**

L'articolo 33 prevede **un incremento, nella misura di 60 unità, della dotazione organica dell'INAIL** e l'istituzione di un **nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari** del medesimo Istituto.

Le disposizioni in oggetto sono intese ad ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'INAIL e a consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento - con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (*federal building*) -, in coerenza con il modello assicurativo dell'Istituto.

Al fine di implementare il suddetto incremento della dotazione organica, i **numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a)**, prevedono, rispettivamente: l'assunzione mediante procedure concorsuali di 30 unità di personale, appartenente all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; il reclutamento, mediante un apposito bando di mobilità, di 30 unità di personale delle pubbliche amministrazioni, di qualifica non dirigenziale ed in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità nel campo dei suddetti investimenti.

Si ricorda che, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009, appartengono all'area C i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.

Le procedure concorsuali suddette (e le relative assunzioni) sono previste in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Per i relativi oneri, il **comma 2** prevede alla costituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per il 2019, a 600 mila euro ed a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse dell'Istituto destinabile agli

investimenti immobiliari. Il nuovo impiego delle risorse è giustificato, da parte del medesimo **comma 2**, in base alla considerazione che le assunzioni sono relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali all'attuazione degli investimenti ed alla relativa valorizzazione.

Riguardo invece al bando di mobilità, qualora il personale così reclutato provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, la neutralità finanziaria complessiva del medesimo bando è assicurata dalla previsione (di cui al suddetto **numero 2**) che tali eventuali unità siano reclutate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto.

La **lettera b)** del **comma 1** prevede, come accennato, l'istituzione, presso l'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'Istituto. Il nucleo ha la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Si demanda ad un regolamento dell'INAIL la disciplina del funzionamento del nucleo, secondo criteri intesi a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità, aventi specifica professionalità, selezionate tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa. La nomina può concernere, nel numero massimo di 5 unità, anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione (per le altre unità, qualora si tratti di dipendenti di amministrazione pubbliche diverse dall'INAIL, si ricorre allo strumento del comando). Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi spese) è stabilito con determinazione del presidente dell'INAIL; in ogni caso, ai sensi della presente **lettera b)**, il trattamento non può essere superiore a determinate misure percentuali di una base di calcolo pari a 83.000 euro annui lordi (valore di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento "recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici", di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262).

Il finanziamento del Nucleo è assicurato dall'INAIL mediante le risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34

(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)

L'articolo 34 determina gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021) a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, il comma 1 destina alla copertura dei suddetti oneri, per il triennio 2019-2021:

- 1.100 milioni di euro per il 2019;
- 1.425 milioni di euro per il 2020;
- 1.775 milioni di euro dal 2021.

Il comma 2 specifica che gli importi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2019-2021 sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lett.e) della legge n. 196 del 2009).

La Relazione tecnica specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3 per cento per l'anno 2019, all'1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l'anno 2020 e all'1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento

+ 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

Il **comma 3** dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente **delle amministrazioni**, istituzioni ed enti pubblici **diversi dall'amministrazione statale**, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti **a carico dei rispettivi bilanci**.

Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che i **Comitati di settore**³, in sede di emanazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, provvedano alla **quantificazione delle relative risorse**, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali di cui al comma 1 (ossia il personale contrattualizzato e quello in regime di diritto pubblico). A tal fine, i suddetti Comitati si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le previsioni di cui al comma 3 si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (**comma 4**).

Il successivo **comma 5** dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, **l'erogazione di alcuni benefici economici in favore del personale** contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali.

Più nel dettaglio, **a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3** e in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, si procede all'erogazione:

- dell'**indennità di vacanza contrattuale**, ossia di una copertura economica che costituisce un'**anticipazione dei benefici complessivi** che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all'art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli **analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico**, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019;

³ Vale a dire le istanze associative o rappresentative attraverso cui le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN (ex art. 41, c. 1, del D.Lgs. 165/2001).

- dell'**elemento perequativo *una tantum***, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Si segnala che le Tabelle 1 e 2 sub art. 34 della Relazione tecnica (sul personale pubblico contrattualizzato, rispettivamente, statale e non statale) evidenziano come tali oneri abbiano natura strutturale a decorrere dal 2021.

Sul punto, si ricorda che l'Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è **stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza al 31 dicembre 2018**, al fine di sterilizzare l'aumento dello stipendio base.

In relazione al **personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e **a valere sulle predette risorse (di cui al comma 1)**, il **comma 6** dispone che **210 milioni** di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai **trattamenti economici accessori** (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).

Qualora i predetti provvedimenti negoziali non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione), il suddetto importo annuale è destinato, sulla base di apposito D.P.C.M., all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Infine, il **comma 7** dispone che, nel 2019, sono versate all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario **140 milioni di euro**, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziato per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 679, della L. 205/2017).

• **Contrattazione collettiva ed automatismi stipendiali**

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso dispose che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e 'congelò' (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal D.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.

Infine, l'art. 1, c. 679, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, le seguenti risorse:

- 300 milioni per il 2016;
- 900 milioni per il 2017;
- 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei **prospetti deliberativi per unità di voto** - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - **integrando** le risorse disponibili in bilancio a **legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte** dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della **Sezione I** e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la **Sezione II**.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

- le previsioni a **legislazione vigente**, che **includono** l'**aggiornamento delle previsioni** per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le **rimodulazioni** compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
- le **proposte di modifica** della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la **Sezione II**;
- gli **effetti finanziari** imputabili alle innovazioni normative introdotte con la **Sezione I** del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

1.1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e **176 programmi di spesa**, che costituiscono le **unità di voto parlamentare**, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

1.2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi - anche in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (**rimodulazione delle quote annuali** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per **l'adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa al **Cronoprogramma dei pagamenti** (c.d. rimodulazione **orizzontale**): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale⁴. Queste variazioni costituiscono

⁴ Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili

quella parte della **manovra** operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

1.3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base alla nuova procedura (art. 22-*bis*, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un **obiettivo di spesa**, definito con il Documento di economia e finanza, e **ripartito tra le singole amministrazioni** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il **31 maggio di ciascun anno**.

Nel **D.P.C.M.** sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli **interventi** per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio** e vengono successivamente **monitorati** nell'ambito di **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio **marzo**.

Entro il **1° marzo dell'anno successivo** a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

1.4. Classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

1.5. La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- **Dettaglio** oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

ANALISI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEGLI STATI DI PREVISIONE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE XII

Lo stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14

L'**articolo 104** del disegno di legge di bilancio in esame autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Il **comma 2** autorizza per il 2019 il Ministero dell'economia, su proposta del Ministero della salute, ad adottare **variazioni compensative**, con decreto, sia in termini di competenza sia di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota del 1% del FSN complessivo da trasferire allo stato di previsione per attività, tra l'altro, di ricerca corrente e di attuazione di programmi speciali sperimentali, che risultino iscritti nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione", rimanendo fermo il principio di non dequalificazione della spesa (preclusione dell'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per spese correnti).

In termini previsionali, come risulta dagli specifici allegati allo stato di previsione, tale autorizzazione si è tradotta in una rimodulazione compensativa di 50 milioni al cap. 3398/1 "Trasferimenti alle A.P. per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute", parzialmente compensata da un incremento di 10 milioni di euro destinati ad un altro piano di gestione del medesimo capitolo (cap. 3398/3).

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **2.512,9 milioni di euro** nel **2019**, a **2.541,5** milioni di euro per il 2020 e **2.595,5** milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2018	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL 2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021
Spese correnti	2.379,2	2.391,6	12,4	2.420,6	2.480,1
Spese in c/capitale	61,8	121,2	59,4	120,9	115,3
SPESE FINALI	2.441,1	2.512,8	71,8	2.541,5	2.595,4
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>0,39</i>	<i>0,39</i>		<i>0,39</i>	<i>0,40</i>

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **2.596,6 milioni** nel 2019, a **2.606,1 milioni di euro** nel 2020 e a **2.610,3 milioni di euro** nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero della salute, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2019** e per il successivo biennio 2020-2021.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2019**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2018**, in termini assoluti, di 71,8 milioni di euro (circa il 2,9 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento sia delle spese di parte corrente pari a 12,4 milioni, sia di quelle in conto capitale, pari a 59,4 milioni, ascrivibili per la parte preponderante allo **stanziamento di Sez. I di 50 milioni** di euro di cui all'articolo 39 (AC 1334) per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, diretti prioritariamente all'implementazione e all'ammodernamento delle **infrastrutture tecnologiche** legate ai sistemi di prenotazione elettronica.

Gli stanziamenti di spesa per il 2019 del Ministero della salute autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, in misura pari allo **0,39%** della spesa finale **del bilancio statale**, aumentando lievemente in termini percentuali anche per il successivo biennio di programmazione.

Le spese per l'anno 2019

Lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14) espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza per **l'anno 2019** di **2.539,8** milioni di euro.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2018		2019				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	2.379,2	2.538,4	2.456,6	-65,0	2.391,6	-	2.391,6
Spese in c/capitale	61,8	68,1	83,3	-12,0	71,3	50,0	121,3
SPESE FINALI	2.441,0	2.606,5	2.539,9	-77,0	2.462,8	50,0	2.512,9

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una **diminuzione delle spese finali** di 27 milioni di

euro, totalmente ascrivibili a riduzioni di parte corrente (mentre l'incremento netto di spese in c/capitale è di 38 milioni).

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano una **diminuzione della spesa pari a 77 milioni di euro**., parzialmente compensati dall'incremento, in **Sezione I**, di risorse (50 milioni) finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero in commento pari a **2.512,9 milioni** per il **2019**.

Si evidenzia, come per l'anno precedente, la netta prevalenza per il 2019 delle spese in conto corrente, che **assorbono il 95,2% delle spese finali del Ministero** (rispetto al 97,5% della legge di bilancio 2018).

Missioni e programmi nello stato di previsione del Ministero della salute

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2019** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2018**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

(valori di competenza, in milioni di euro)


Ministero della salute									
	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Tutela salute (20)	2.109,6	2.234,1	2.135,6	-	-	2.135,6	50	2.185,6
1.1	Prevenzione salute, assistenza sanitaria al personale navigante (20.1)	130,3	138,8	133,9	-	-	-	-	133,9
1.2	Sanità pubblica veterinaria (20.2)	30,2	32,5	31,7	-	-	-	-	31,7
1.3	Programmazione SSN per erogazione dei LEA (20.3)	1.269,7	1.377,4	1.288,0	-	-	-	-	1.288,0
1.4	Regolamentazione e vigilanza prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	13,4	14,5	12,6	-	-	-	-	12,6
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	11,2	11,0	11,2	-	-	-	-	11,2

Ministero della salute									
	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1.6	Comunicazione e promozione tutela della salute umana e sanità pubblica veterinaria (20.6)	25,6	26,6	25,3	-	-	-	-	25,3
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	587,6	588,6	591,1	-	-	-	-	591,1
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	8,3	9,3	7,9	-	-	-	-	7,9
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2,8	3,1	2,8	-	-	-	-	2,8
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del SSN (20.10)	22,2	22,8	20,2	-	50	-	-	70,2
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	5,9	6,8	6,1	-	-	-	-	6,1
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	2,3	2,7	4,6	-	-	4,6	-	4,6
2	Ricerca e innovazione (17)	277,4	294,3	307,4	-50	+10	267,4	-	267,4
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	266,1	282,7	296,3	-50	+10	256,3	-	256,3
2.2	Ricerca settore zooprofilattico (17.21)	11,2	11,6	11,2	-	-	11,2	-	11,2
3	Servizi istituz. e generali delle amm. pubbliche (32)	54,2	78,1	96,9	-	-37	59,8	-	59,8
3.1	Indirizzo politico (32.2)	20,0	22,4	62,5	-	-37	25,5-	-	25,5
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	34,1	55,8	34,4	-	-	34,4	-	34,4
	SPESE FINALI MINISTERO	2.441,1	2.606,5	2.539,9	-50	-27	2.462,9	+50	2.512,9

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Come evidenziato in tabella, la spesa complessiva del Ministero della salute risulta allocata su **3 missioni**, di cui la **principale è Tutela della salute**, che rappresenta circa l'86,4% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. La composizione percentuale della

Missione principale Tutela della salute è così definita (Graf. 1):



Come sopra accennato, la dotazione finale dello stato di previsione del Ministero in esame (2.512,9 milioni) decresce lievemente (per complessivi 27 milioni) rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.539,9 milioni) per effetto di **rimodulazioni** (-50 milioni nel 2019 per spese correnti destinati al programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)) e **definanziamenti** (-37 milioni complessivi ascrivibili ad altre uscite di parte corrente e di conto capitale relativi al programma 3.1 Indirizzo politico (32.2) per residui passivi perenti (Capp. 1084/1 e 7051/1), parzialmente compensati da un rifinanziamento di 10 milioni destinati alle spese correnti al sopra richiamato programma 2.1 Ricerca).

Rimodulazioni ed effetto netto del definanziamento sono riportati nell'apposito allegato allo stato di previsione e, negli effetti sulla spesa finale, parzialmente compensati dallo stanziamento in Sez. I pari a 50 milioni in conto capitale destinato, come sopra accennato, alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (Sez. I).

Stanziamenti di interesse sanitario nello stato di previsione MEF

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), è di interesse il programma **Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)** che presenta obiettivi di tutela dei livelli essenziali di assistenza (capp. 2862, 2700 e 2701), per un totale di competenza pari a 73.216 milioni nel 2019 - il 98,8% del valore dell'intero programma -, oltre che contributi per talune strutture sanitarie private (capp. 2705 e 2707).

(valori di competenza, in milioni di euro)

MEF									
Missione/Programma	2018			2019					
	LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCI O SEZ. II	EFFETT I SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II	
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)				
2	Relazioni Fin. con autonomie territoriali (3), di cui:	106.927,7	106.381,6	108.439,9	-	-2	108.437,9	-757,5	107.680,4
2.4	<i>Concorso dello Stato finanziamento spesa sanitaria (3.6)</i>	73.289,0	73.581,6	74.052,0	-	-	74.052,0	-757,5	73.294,5
	Somme da erogare alle regioni S.O. a titolo di compartecipaz IVA (cap. 2862)	66.238,8	66.362,9	67.131,0	-	-	67.131,0	-790,0	66.341,0
	Fondo Sanitario naz.le (cap. 2700)	6.472,4	6.640,9	6.442,5	-	-	6.442,5	32,5	6.475,0
	Finanziamento del FSN per minori entrate dell'IRAP e addiz.le reg. IRPEF (cap. 2701)	500	500	400	-	-	400	-	400
	Somme per Ospedale pediatrico Bambino Gesù (cap. 2705)	42,8	42,8	43,5	-	-	43,5	-	43,5
	Policlinici universitari gestiti da università non statali (cap. 2707).	35	35	35	-	-	35	-	35

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma

Rientrano nel primo obiettivo, i seguenti capitoli:

- **cap. 2862:** somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di **compartecipazione all'IVA** che, a legislazione vigente, è pari a 67.131 milioni; tali risorse vengono **ridotte** per effetto di interventi di

Sez. I per un importo complessivo di **790 milioni**, attestandosi ad uno stanziamento di bilancio integrato pari a **66.341 milioni**;

- **cap. 2700: Fondo sanitario nazionale**, che si presenta con un importo a legislazione vigente pari a 6.442,5 milioni di euro e che, per effetto di interventi di Sez. I, viene **umentato di 32,5 milioni** nel 2019, attestandosi pertanto ad un livello di **6.475 milioni**;

Si sottolinea che tali effetti di Sez. I derivano dalla somma algebrica tra le diverse variazioni delle entrate per IVA, IRAP e Addizionale regionale IRPEF di cui al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente ddl bilancio (il cui saldo complessivo si ripercuote positivamente sulle risorse a copertura della spesa sanitaria regionale) e la riduzione dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale a carico dello Stato (art. 40 AC 1334) rispetto alla stima più elevata già scontata nei tendenziali di spesa. Infatti, con riferimento al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario, viene stimata, per gli anni 2020 e 2021 una crescita delle minori entrate fiscali (IRAP e Addizionale regionale IRPEF) pari, rispettivamente, all'1,9% e 2%.

I predetti stanziamenti di capitolo tengono entrambi conto, per il 2019, dei seguenti effetti sul livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato che ne rideterminano l'ammontare in complessivi 114.435 milioni di euro (v. anche scheda art. 40 AC 1334), cifra che deriva dai seguenti interventi:

(in milioni di euro)

Fabbisogno sanitario ex Art.1, co. 392, L.323/2016 (L.B. 2017)	D. M. 5 giugno 2017 : riduzione fabbisogno sanitario a carico del RSO	Variazioni complessive per altri interventi normativi (v. <i>infra</i>)	Nuovo livello di fabbisogno sanitario 2019
115.000	-604	38,144	114.435

- Gli altri interventi normativi sono rappresentati: a) dall'incremento di 9,2 milioni per l'applicazione delle misure di sconto obbligato a limiti di fatturato più elevati di alcune farmacie (tra cui quelle rurali), ai sensi dell'art. 18-bis, co. 3, DL. 148/2017 (L.172/2017); b) dall'incremento di 30 milioni dal 2019 stabilito dall'art. 1, co. 435, L. 205/2017 per la valorizzazione del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria; c) dalla riduzione di 1,2 milioni (dal 2018) ai sensi dell'art. 1, co. 827, L. 205/2017 che ha ulteriormente diminuito il finanziamento della regione FV-Giulia per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari; d) dall'incremento, pari a 64mila euro dal 2019, operato dall'art. 9, L. 4/2018 che aumenta il livello del fabbisogno per assistenza agli minori orfani di crimini domestici.
- **cap. 2701**: finanziamento del FSN in relazione alle **minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF** che non subisce variazioni determinate dal presente disegno di legge, attestandosi ad un livello di **400 milioni** di euro.

- Si sottolinea che tale livello rappresenta una nuova stima in diminuzione di 100 milioni, rispetto al livello di 500 milioni definito dalla legge di bilancio 2018 anche per l'anno successivo, relativo al più ridotto finanziamento che si prevede lo Stato debba erogare per compensare il minor gettito regionale derivante da entrate IRAP e addizionale regionale IRPEF (v. anche *infra* fondo di garanzia per la copertura di minori entrate regionali).

Per completezza, come ribadito anche dalla RT al ddl bilancio, si sottolinea che la copertura del fabbisogno sanitario standard (calcolato in base alla popolazione regionale residente, per valori anche ponderati per classi di età) viene assicurata:

- dai gettiti regionali IRAP ed addizionale regionale IRPEF ad aliquota standard, per la componente sanitaria;
- dalla compartecipazione delle regioni a statuto speciale (per una quota residuale del fabbisogno, dopo aver detratto gettiti IRAP e Addizionale regionale IRPEF, ad esclusione della regione Sicilia).
- La componente statale, pertanto, è volta ad assicurare la copertura della quota di fabbisogno sanitario non assicurata da entrate regionali, ed è rappresentata:
 - dalla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente che finanzia le funzioni extrasanitarie (cap. 2862 MEF);
 - dalla copertura del fabbisogno sanitario residuo della Regione Sicilia e delle quote vincolate nell'ambito del finanziamento del fondo sanitario nazionale a specifiche finalità (come gli obiettivi del piano sanitario nazionale, il finanziamento di alcuni enti, tra cui gli IZS, la medicina penitenziaria, ecc.) (cap. 2700 MEF);
 - da un fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario, oltre che (per una quota-parte) della Regione Sicilia, diretto a coprire una stima (basata sui consuntivi dei tre anni precedenti) delle minori entrate IRAP e di Addizionale Regionale IRPEF (cap. 2701 MEF).

Con riferimento ai contributi a talune strutture sanitarie private, si segnalano i seguenti capitoli:

- **cap. 2705: 43,5 milioni** per l'**Ospedale pediatrico Bambino Gesù**, quali somme definite in aumento rispetto al 2018 (che cifrava 42,8 milioni) già dalla legislazione vigente della legge di bilancio 2018 e che non vengono modificate dal presente disegno di legge;
- **cap. 2707: 35 milioni** per i **Policlinici universitari** gestiti da università non statali, quali somme che vengono confermate rispetto alla legislazione vigente.

Edilizia sanitaria

Nell'ambito della Missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma **Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)** si rileva l'unico capitolo (cap. 7464) Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, relativo al sostegno alle regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria pubblica.

(valori di competenza, in milioni di euro)

MEF									
	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCI O SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
9	Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	305,9	305,9	625,0	-	-	625,0	-	625,0
9.1	<i>Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)</i>	305,9	305,9	625,0	-	-	625,0	-	625,0
	Somma per interventi edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464)	305,9	305,9	625,0	-	-	625,0	-	625,0

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Il capitolo in esame, che assorbe interamente le risorse di missione e di programma nello stato di previsione analizzato, prevede uno stanziamento a legislazione vigente 2019 pari a **625 milioni** che non viene modificato nel 2019. Solo nel 2021 si registra un aumento di 50 milioni per effetti di maggiore spesa determinati in Sez. I, con uno stanziamento di bilancio integrato pari, per tale anno, a 2.400 milioni.

Realizzazione del sistema tessera sanitaria

Nell'ambito della Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), all'interno del programma Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7), si segnala il **Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria** (cap. 7585) che prevede uno stanziamento a legislazione vigente per il 2019 – e stabile nel triennio di riferimento -, pari a **49,1 milioni** di euro, non modificato rispetto a quanto determinato dalla legge di bilancio 2018. Il capitolo in commento rappresenta circa il 17% del programma di cui fa parte.

MEF									
	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCI O SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Pol. Econ.-fin. e di bilancio e tutela finanza pubblica (29), < di cui:	89.146,5	88.336,6	89.845,5	-	-74,1	89.771,4	604,2	90.375,6
1.6	Analisi, monitoraggio e controllo finanza pubblica e politiche bilancio (29.7), di cui:	315,3	321,4	282,6	-	-	282,6	-	282,6
	Fondo realizzazione sistema tessera sanitaria (cap. 7585)	49,1	49,1	49,1	-	-	49,1	-	49,1

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

ANALISI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEGLI STATI DI PREVISIONE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE XII IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Per le politiche sociali vengono esaminati le Missioni e i programmi presenti negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e Missione 18 Giovani e Sport)

Stanziamenti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Analisi per Missioni e programmi riferiti alle politiche sociali

Di seguito è evidenziata la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**Tabella n. 4**), e più in particolare i programmi di interesse della Commissione XII riferiti alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione delle persone e delle famiglie. Viene inoltre portato in rilievo il programma riferito al Terzo settore, onde valutare le risorse impegnate per l'attuazione della Riforma, seguita all'emanazione dei decreti delegati in materia.

Nella tabella a seguire vengono espone le **previsioni di bilancio** per il 2019, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) relativamente alla **Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** che, nel disegno di legge di bilancio ora in esame presenta i seguenti stanziamenti:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI									
	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
						Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
3	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	32.827,82	32.830,10	33.830,01	-	217,00	34.047,00	6.802,00	40.849,00
3.1	Terzo settore e responsabilità sociale imprese (24.2)	99,26	99,89	100,05	-	-3,01	97,04	-	97,04
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	32.728,54	32.730,21	33.729,96	-	220,00	33.949,96	6.802,00	40.751,96

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) rappresenta il 29,3% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (33.830,01 milioni) la **Missione 3** registra un **incremento di 7.018,99** milioni di euro determinato:

- da un **aumento del Programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva”**, pari a 6.802 milioni di euro derivanti:
- da incrementi in Sezione II pari, rispettivamente, a 120 e a 100 milioni di euro per rifinanziamenti (art. 23, c. 3, lett.b)) a favore del Fondo per le politiche sociali – cap. 3671 e del Fondo per le non autosufficienze – cap. 3538;
- da un decremento (2.198 milioni di euro) in Sezione I del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – cap. 3550;
- da un incremento (9.000 milioni di euro) in Sezione I per l’istituendo Fondo per il reddito di cittadinanza – cap. 2780.

Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali

Nell’ambito della missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, il programma 24.12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” si arricchisce di un nuovo intervento che riguarda il Fondo per il reddito e le pensioni di cittadinanza, per cui viene istituita un’apposita azione.

Fondi per le politiche sociali

Il finanziamento dei Fondi dedicati alle politiche sociali negli anni non si è rivelato costante. Per un quadro generale delle risorse stanziato si rinvia alle [schede della Conferenza delle regioni e delle province autonome che illustrano gli stanziamenti dei vari Fondi dal 2004 al 2017](#).

Fondo nazionale politiche sociali (FNPS)

Il capitolo **3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali** ha una previsione per il **2019** pari a circa 281 milioni di euro, che, grazie ad un **rifinanziamento di 120 milioni** (direttamente in Sez. II), sale a circa **401**

milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. La dotazione del Fondo, nel 2018, era pari a 276 milioni.

Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio “*Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative*”⁵, il rifinanziamento di 120 milioni del Fondo è da considerarsi a regime.

Si ricorda che la legge di **stabilità 2015** ([legge 190/2014](#)), al co. 158, ha incrementato **a regime** il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) con uno **stanziamento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015** (qui consultabile la [Tabella dei finanziamenti del FNPS 2004-2017](#), a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

Recentemente, il [D. Lgs. 147/2017](#) *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, che ha introdotto il ReI (la misura nazionale di contrasto alla povertà), ha istituito, presso il MLPS, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali con la finalità di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire le linee guida per gli interventi indicati. La Rete è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

- **Piano sociale nazionale:** strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali - FNPS;
- [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#): strumento programmatico per l'utilizzo di quota-parte delle risorse del Fondo Povertà finalizzate al finanziamento degli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà (297 milioni nel 2018, 347 milioni per il 2019 e 470 milioni dal 2020 per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per l'erogazione del ReI, comprensivi di una quota di 20 milioni riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora). Insieme con il Piano è stato approvato il [decreto di riparto](#) delle risorse;
- **Piano per la non autosufficienza:** volto a utilizzare programmaticamente le risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Il decreto istitutivo del ReI, prevede che i Piani abbiano un **orizzonte temporale triennale**, con eventuali aggiornamenti annuali e che individuino lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare:

- le priorità di finanziamento;
- l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento;

⁵ Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(A.C. 1334), Tomo I, pag. 291

- i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target (obiettivi) quantitativi di riferimento.

Fondo per le non autosufficienze

Il **cap. 3538 Fondo per le non autosufficienze** ha una dotazione iniziale per il **2019** pari a 473,2 milioni di euro che, grazie ad un **incremento di 100 milioni** di euro in Sez. II (previsto anche per il biennio successivo), raggiunge la dotazione di **573,2 milioni di euro** (571 milioni nel 2020 e 568 milioni nel 2021). Le risorse del Fondo nel 2018 erano pari a 450 milioni di euro.

Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio "*Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative*"⁶, il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

La legge di stabilità 2015 (co. 159, L. 190/2014) ha disposto per il Fondo un finanziamento per il 2015 pari a 400 milioni e, dal 2016, un finanziamento a regime pari a 250 milioni. Il co. 405 della stabilità 2016 (L. 208/2015) ha incrementato lo stanziamento del Fondo anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da SLA (Sclerosi laterale amiotrofica), di 150 milioni annui dal 2016. Lo stanziamento a regime del fondo, pertanto, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni di euro.

In ultimo, la Sezione II della **legge di bilancio 2017** ([legge 232/2016](#)) ha, per il triennio 2017-2019, incrementato di 50 milioni la dotazione del Fondo, che pertanto aveva raggiunto l'ammontare di 450 milioni di euro.

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e Autorità Garante infanzia e adolescenza

Il **cap. 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997**, conferma la dotazione iniziale di **28,8 milioni di euro** per ciascun anno del triennio di riferimento. La dotazione del 2018 era pari a circa 28,3 milioni di euro.

Con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, si segnala anche il **cap. 2118 (MEF) Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, che, con una previsione iniziale per il 2019 pari a circa 2,3 milioni di euro, per un leggere definanziamento, raggiunge la previsione integrata di 2,2 milioni

⁶ Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(A.C. 1334), Tomo I, pag. 291

(con ancora un lievissimo decremento, viene prevista quasi stessa cifra nel 2020; si registra invece un definanziamento più accentuato per il 2021, anno per il quale è prevista una previsione integrata di circa 1,9 milioni).

La [legge 28 agosto 1997, n. 285](#) ha sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e [15 Città riservatarie](#) (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.

In seguito, la legge finanziaria 2007 ([legge 296/2006](#)) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la dotazione del Fondo fosse completamente destinata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie e che le restanti risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza confluissero, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Su quest'ultimo punto si ricorda che il recente **decreto legge 86/2018** in materia di riordino dei ministeri ha **trasferito** molte delle **competenze in materia di infanzia ed adolescenza dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità**.

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Il **cap. 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare** conferma, per il triennio di riferimento, la dotazione di **51,1 milioni** di euro attribuita al capitolo dalla legge di bilancio 2018.

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2018 recava una dotazione iniziale del capitolo di **56,1 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Tale dotazione è stata poi **definanziata di 5 milioni** per gli anni 2018 e 2019. Lo stanziamento del Fondo (38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018) è stato disposto dalla legge 112/2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno" (cd. "Dopo di noi"), definitivamente approvato dalla Camera in seconda lettura il 14 giugno 2016. Il provvedimento disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust, nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei citati soggetti.

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 2090 nello stato di previsione del MEF)

Le previsioni iniziali del Fondo per il 2019 e il 2020 sono pari a 20 milioni di euro, mentre il 2021, essendo l'anno terminale dell'autorizzazione di spesa recata dalla **legge di bilancio 2018** (commi 254-256 della [legge 205/2017](#)), non reca alcun stanziamento. Per quanto riguarda le previsioni integrate, le risorse postate per il 2019 scendono a **circa 19, 5 milioni di euro**, a causa di un definanziamento in Sez. II di 542mila euro. La dotazione nel 2020 si attesta invece a 19,4 milioni di euro (a causa di un definanziamento di 597mila euro), mentre nel 2021 il fondo viene rifinanziato con uno stanziamento di 5 milioni di euro, che, come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio "*Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative*"⁷, deve essere considerato a regime.

Le risorse del Fondo erano state originariamente collocate nel cap. 3555, ora soppresso dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e trasportato al cap. 2090 *Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale spostamento è avvenuto in applicazione dell'art. 3, co. 4, del decreto legge 86/2018 di riordino delle competenze dei ministeri.

Il [decreto legge 86/2018](#), di riordino delle competenze dei ministeri, ha disposto il trasferimento della dotazione del Fondo caregiver dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguentemente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito il cap. 2090. Si ricorda che, se nella normativa previgente, il Fondo era finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare, il [decreto legge 86/2018](#), ha invece previsto che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. Resta ferma la nozione di caregiver familiare posta dall'art. 1, comma 255, della legge di bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)). Più precisamente, la norma definisce il caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra

⁷ Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(A.C. 1334), Tomo I, pag. 291

parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della [legge 76/2016](#), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Prestazioni assistenziali

All'interno del programma 3.2 Trasferimenti assistenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono inoltre compresi i capitoli di spesa obbligatoria in cui vengono allocati gli **oneri relativi ai diritti soggettivi**. In particolare si evidenziano i seguenti capitoli:

Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità

- Il cap. 4500 Somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per ciascun anno del triennio in esame, di 25,1 milioni di euro (identica a quella prevista per il 2018).

Politiche per l'infanzia e la famiglia

- Il **cap. 3428 Premio alla nascita**, di nuova istituzione, contiene le risorse stanziare per il Premio alla nascita anche detto Bonus mamma domani, precedentemente appostate all'interno del cap. 3534 *Assegni di maternità*. Lo stanziamento del capitolo è pari a 392 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021;

La legge di bilancio 2017 ([art. 1, comma 353, della legge 232/2016](#)) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro. Si tratta di un assegno una tantum, il cui maggior onere è stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio è corrisposto in unica soluzione dall'INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi. La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore. Il beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza,

parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

- il **cap. 3534** *Assegni di maternità* con previsioni iniziali ed integrate per **ciascun anno del triennio** pari a circa **233 milioni** di euro. Nel 2018 il capitolo era pari a circa 625 milioni di euro, in quanto nel capitolo erano appostate le risorse stanziare per il Premio alla nascita (vedi *supra*);
- il **cap. 3530** *Somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia*, con una dotazione per il 2019 di 2.412 milioni di euro (erano 2.451,4 nel 2018), conferma le previsioni della legge di bilancio 2018. Le risorse del capitolo salgono a 2.445,1 milioni di euro nel 2020, per subire una lieve flessione nel 2021 quando si attestano a circa 2.324 milioni di euro.

Sono qui compresi: gli oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità; l'assistenza familiari persone con handicap; gli assegni per nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti; le somme dovute per l'estensione del congedo di paternità; le somme dovute alle lavoratrici iscritte alla gestione separata per l'indennità di maternità riconosciuta nei casi di adozione e affidamento; assegni ai nuclei familiari nati da unioni civili tra persone dello stesso sesso dipendenti del settore privato e pubblico.

- il **cap. 3532** *Contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate* con una dotazione di 863,2 milioni di euro per il 2019, che salgono a 865,4 nel 2020, fino a raggiungere gli 867,5 milioni di euro nel 2021. La legge di bilancio 2018 aveva stanziato risorse pari a 536,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020;
- il **cap. 3535** *Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari* in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica con una previsione di 364,4 milioni per ciascun anno del triennio di interesse (erano state 339,4 le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018). Sul capitolo sono postate le risorse finalizzate alla corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448/1998;
- il **cap. 3543** *Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè*, che presenta una previsione per il 2019 pari a 825 milioni di euro e di 202 milioni di euro per il 2020. Il beneficio cesserà di essere

erogato nel 2021, pertanto gli stanziamenti sono stati previsti soltanto per il biennio 2019-2020. Lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2018 per l'anno 2019 era stato pari a 1.197 milioni di euro, ridotte a 825 milioni dalle previsioni assestate a legislazione vigente, poi confermate dalla legge di bilancio 2019, qui in esame.

La legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)), ai commi da 125 a 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per poter ottenere il beneficio economico si richiede la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui è raddoppiato (1.920 euro) quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

Il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020: 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni di euro il 2020. Il [D.P.C.M. 27 febbraio 2015](#) ha definito le procedure necessarie per l'erogazione e il monitoraggio del beneficio.

La legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017) ha disposto la proroga per il 2018 della normativa attualmente prevista dall'articolo 1, comma 125, della stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (comma 248) ma solo fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (e non per i primi tre anni) per un importo annuo di 960 euro erogato su base mensile (80 euro). Come in precedenza, la misura è raddoppiata per ISEE familiari fino a 7.000 euro annui.

Lotta alla povertà

Il **cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale**, è stato istituito in conseguenza delle previsioni contenute nella stabilità 2016, che hanno poi portato all'erogazione del ReI (si ricorda qui brevemente il percorso normativo: legge delega 33/2017 e D. Lgs. 147/2017 istitutivo del ReI). Il capitolo reca le seguenti previsioni iniziali per il triennio di riferimento: 2.545 milioni di euro per il 2019; 2.745 milioni di euro per il 2020 e il 2021.

Date tali risorse, in conseguenza dell'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (cap. 2780), operata dall'articolo 21, co.1, della Sezione I

della legge di bilancio 2019, la quota delle risorse del Fondo povertà corrispondente al limite di spesa annuale per l'erogazione del ReI è stato trasferita nel Fondo di nuova istituzione.

Più in particolare, l'art. 21, co.1, della legge di bilancio ora in esame è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione, di cui al D. Lgs. n. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure (Pensioni e Reddito di cittadinanza) e pertanto dispone la prosecuzione del ReI, confermandone i limiti di spesa per la sua erogazione fissati dall'art. 20 del D. Lgs. 147/2017 (in 2.198 milioni di euro per il 2019, in 2.158 milioni di euro per il 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021). Contestualmente, l'art. 21 delle legge di bilancio dispone che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo di 9 miliardi di euro annui della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate.

Ai sensi dell'art. 20, co.1, del D. Lgs. 147/2017, la dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.545 milioni di euro per il 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. La dotazione del Fondo comprende sia la somma destinata al limite di spesa fissato per l'erogazione del beneficio economico collegato al ReI, sia la quota destinata al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali necessari per attivare la componente di servizi alla persona. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si ricorda infine che l'art. 7, co. 3, del D. Lgs. 147/2017 ha determinato la "quota servizi", in 347 milioni per il 2019 e in 470 milioni annui a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, la **previsione iniziale per il 2019, pari a 2.545 milioni di euro scende a 347 milioni nelle previsioni integrate**, in quanto **2.198 milioni di euro vengono distolti per confluire nel Fondo per il reddito di cittadinanza**. Per il biennio successivo 2020-2021 (quando la dotazione del Fondo povertà prevista dall'art. 20 del D. Lgs, 147/2017 è pari a 2.745 milioni di euro), le previsioni iniziali per ciascun anno, scendono nelle previsioni integrate a 587 milioni nel 2020 (derivanti dalla differenza tra la dotazione del Fondo povertà e il limite di spesa per l'erogazione del ReI, ovvero 2.745 - 2.158 milioni) e a 615 milioni nel 2021 (2.745 - 2.130 milioni).

La Relazione Tecnica allegata quantifica i seguenti maggiori oneri, rispetto alla legislazione vigente, per il reddito e le pensioni di cittadinanza: 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, derivanti dalla differenza tra 9.000 milioni, lo stanziamento a decorrere dal 2019, e i limiti di spesa previsti per

l'erogazione del beneficio economico del ReI a seguito dell'accantonamento di tali risorse nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza.

Infine si ricorda che i commi 250 e 251 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), introducono, in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivono fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21° anno di età. La misura, denominata **Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria**, è finanziata mediante quote riservate a valere sul **Fondo per la lotta alla povertà** e all'esclusione sociale per l'importo di 5 milioni in ciascun anno del **triennio 2018-2020**.

Programma 24.2 Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni

Il programma 24.2 riferito al finanziamento della spesa per il **Terzo settore**, reca per il **2019** una **previsione iniziale di circa 100 milioni di euro** che, a causa di un **definanziamento di 3 milioni** (a carico del **cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore** per 1 milione e del **cap. 8060 Registro unico nazionale del terzo settore** per 2 milioni), scende a circa 97 milioni di euro nella **previsione integrata** (che nel 2018 era di 96,5 milioni di euro). Nel biennio successivo le previsioni iniziali subiscono medesimo definanziamento di 3 milioni di euro, per cui nel 2020 la previsione iniziale di 103 milioni di euro scende a 100 milioni, mentre nel 2021, a fronte di una previsione iniziale più contenuta di 74,8 milioni, la previsione integrata scende a 71,8 milioni di euro.

All'interno del Programma 24.2 si segnalano i seguenti capitoli:

- cap. 3523 *Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore* con una previsione di 21,96 milioni di lire per il triennio di interesse (stessa previsione contenuta nella legge di bilancio 2018).

Nel capitolo sono state trasferite, ai sensi dell'art. 73 del Codice del Terzo settore, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse, ai sensi del citato art. 73, devono essere utilizzate per: sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

- **cap. 3524 Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi** con previsioni iniziali e integrate per il 2019 pari a circa 8,6 milioni di euro (nel 2018 erano pari a 7,5 milioni). Si ricorda che in tale risorse è compreso anche il contributo di 1 milione di euro previsto dall'art. 1, comma 341, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) per la Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza. Nel biennio 2020-2021 le previsioni iniziali ed integrate coincidono e corrispondono a 7,6 milioni nel 2020 e a 6,8 milioni nel 2021;

Il capitolo è stato istituito dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) per trasporto del quadro contabile del capitolo 2316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Più precisamente sono stati spostati i seguenti piani gestionali: contributo da liquidare in favore dell'Unione Italiana Ciechi (UIC.), con vincolo di destinazione per l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) e per l'Istituto Europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (IERFOP); contributo base, specificamente destinato all'UIC e contributo previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

- **cap. 3551 Somme da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi** con una previsione iniziale ed integrata per triennio 2019-2021 pari a 1 milione di euro;

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (art.1, co. 324, legge 205/2017) ha disposto l'erogazione di un contributo pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

- **cap. 3526 Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del Terzo settore** con una previsione iniziale e integrata per ciascun anno del triennio pari a circa 5,3 milioni di euro (si ricorda che la legge di bilancio 2018 finanziava il capitolo con 272mila euro per il 2018, tale previsione saliva a 5,8 milioni nel biennio 2019-2020);

L'art. 96, comma 1, del D. Lgs, 117/2017 recante Codice del Terzo settore autorizza, a decorrere dal 2019, uno stanziamento di 5 milioni da utilizzare per svolgere attività di controllo e monitoraggio degli Enti del Terzo settore.

- **cap. 3893 Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica** con previsione iniziale e integrata per il 2019 pari a 1 milione di euro, in aumento a 5 milioni di euro nel 2020. Il capitolo non reca alcuna previsione per il 2021 in quanto le risorse autorizzate dalla legge di bilancio 2018, istitutiva del Fondo, coprivano il triennio

2018-2020. Il capitolo era inizialmente contenuto nel Programma 24.12 (Famiglia); lo spostamento è avvenuto in corso esercizio 2018, con la legge di assestamento;

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 338, della legge 205/2017) ha istituito, per il triennio 2018-2020, un Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

- **cap. 5247 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore** con una previsione iniziale per il 2019 e il 2020 pari a 40 milioni, che, subendo un lieve definanziamento di 1 milione, si attesta a 39 milioni (la legge di bilancio 2018 aveva previsto una dotazione di 40 milioni nel triennio 2018-2020). Per il 2021 la previsione integrata è pari a circa 23 milioni. Il Fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- **cap. 8060 Registro unico nazionale del Terzo Settore** con previsione iniziale di 20 milioni per il 2019 e il 2020, che, a causa di un definanziamento di 2 milioni, si attesta, per il biennio, su una previsione integrata di 18 milioni di euro. Per il 2021, la previsione iniziale più contenuta di 14,7 milioni, dopo il definanziamento di 2 milioni, si attesta a una previsione integrata di 12,7 milioni di euro (la legge di bilancio 2018 aveva previsto uno stanziamento di 25 milioni di euro per il 2018 e di 20 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020).

Il capitolo è stato istituito in attuazione dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, che quantifica le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico, quantificate in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica necessaria all'istituzione e funzionamento del Registro.

Stanzamenti di interesse per le politiche sociali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Alcuni fondi di rilievo per le politiche sociali sono allocati nello **stato di previsione** del MEF nella **Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** e nella **Missione 18 Giovani e sport**.

All'interno della Missione 14 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* si segnala che il **programma 14.1 "Protezione sociale per particolari categorie" (24.5)** è stato **ridenominato "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio"**. I contenuti del programma hanno subito una significativa revisione, anche per renderli maggiormente omogenei (soppressione di due azioni – *Sostegno al reddito tramite carta acquisti* e *Tutela della privacy* - che si sono trasformate in nuovi programmi nell'ambito della stessa missione, nonché la ricollocazione di risorse in programmi di altre missioni). Il programma prevede trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, in materia di adozioni internazionali, di pari opportunità e lotta alle dipendenze. Sono previsti anche trasferimenti all'Autorità Garante dell'infanzia e adolescenza.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
	Missione/Programma	2018		2019					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
						Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
14	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.144,32	1.148,54	1.151,24	-	95,41	1.246,65	0,45	1.247,10
14.1	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	140,18	140,18	163,74	-	95,64	259,38	0,4	259,83
14.4	Sostegno al reddito tramite la Carta acquisti (24.13)	201,96	201,96	168,12			168,12		168,12
18	Giovani e Sport (30)	801,84	810,34	710,48		-5,73	704,74	30,46	735,20
18.2	Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	188,70	188,70	161,52		-4,33	157,19	30	187,19

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Come evidenziato nella tabella, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (1.151,24 milioni) la **Missione 24** registra un **incremento** di circa 95 milioni di euro completamente a carico del Programma *Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*, in particolare a carico del cap. 2102 **Fondo per le politiche della famiglia**, incrementato, a regime, di 100 milioni.

Per quanto riguarda la **Missione 30 Giovani e sport**, si registra una flessione superiore a 11 per cento (sia rispetto alle previsioni iniziali che a quelle assetate), principalmente attribuibile al Programma 30.1 “Attività ricreative e sport”. Per il Programma 30.2 “Incentivazione e sostegno alla gioventù” diminuiscono, invece, gli stanziamenti del cap. 2185 Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale (- 4,1 milioni circa), ma vengono incrementate di 30 milioni a decorrere dal 2019 - per effetto del disposto dell’art. 37 della Sez. I, le risorse del cap. 2106 Fondo per le politiche giovanili.

Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

Programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

Il programma 14.1 contiene diversi sottoprogrammi (azioni) di seguito analizzati:

Fondi politiche sociali

Fondo per le politiche della famiglia

Il cap. 2102 *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia (Fondo per le politiche per la famiglia)* presenta una previsione di spesa per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente pari a circa 8,1 milioni di euro che, in conseguenza di un robusto **rifinanziamento** in Sez.II di circa **99,8 milioni di euro**, raggiunge la **previsione integrata**, sempre per ciascun anno del triennio, di circa **107,9 milioni di euro**. La dotazione per il Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2018 era, per ciascun anno del triennio 2018-2020, inferiore a 5 milioni di euro.

Come rilevabile dall’Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio “*Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative*”⁸, il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l’[Osservatorio nazionale sulla famiglia](#). Il Fondo è stato disciplinato dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1250-1253 della legge 296/2006).

⁸ Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(A.C. 1334), Tomo I, pag. 291.

La legge di bilancio 2018 ha confermato, per il triennio 2017-2019, una dotazione del Fondo per le politiche della famiglia pari a circa 5 milioni di euro.

Si ricorda che, fino al 2015, nel Fondo per le politiche della famiglia erano appostate le risorse per il sostegno alle adozioni internazionali. Successivamente, è stato ritenuto opportuno costituire fondi finalizzati. A tal fine, la stabilità 2016 (commi 411-412 della legge 208/2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 2134), per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato, nel 2016, di 15 milioni annui. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è stata quindi assegnata al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha rifinanziato il Fondo per le adozioni internazionali di ulteriori 10 milioni di euro; pertanto le risorse ora stanziare sono in complesso 25 milioni di euro, una parte delle quali destinate anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali)

Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le funzioni precedentemente svolte in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza.

Più in particolare, il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, con riassegnazione della gestione delle risorse afferenti al Fondo sostegno alla natalità e delle funzioni (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) concernenti la Carta famiglia.

Con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, l'art. 3 del decreto legge 86/2018 ha invece attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il compito – precedentemente spettante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di convocare periodicamente (e in ogni caso almeno ogni tre anni) la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e ha trasferito - dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le politiche della famiglia - la funzione di organizzazione della medesima Conferenza. Inoltre, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, sono state trasferite le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Infine, in materia di adozioni il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, fatta salva la facoltà di delega della funzione.

Si rileva che, a fronte delle modifiche introdotte dal decreto legge 86/2018, il Fondo per le politiche della famiglia non è stato ridisciplinato.

Fondo adozioni

Il **cap. 2134** *Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (Fondo adozioni)* presenta una previsione di spesa a legislazione vigente per il triennio 2019-2021 pari a 25 milioni di euro che, a causa di un lievissimo definanziamento (- 0,7mila euro), raggiungono per ciascun anno del triennio la previsione integrata **di 24,3 milioni dieuro (erano 25 milioni nel 2018) milioni.**

Per la costituzione del Fondo e la sua gestione si veda *supra* quanto illustrato a proposito del Fondo per le politiche della famiglia

Il **cap. 2137** *Somme da assegnare alla presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del Fondo di sostegno alla natalità*, le cui previsioni iniziali per il triennio corrispondono alle autorizzazioni di spesa indicate dalla legge di bilancio 2017: 23 milioni per il 2019, 13 milioni per il 2020 e 6 milioni a decorrere dal 2021. Tali importi subiscono un leggerissimo definanziamento (-0,6mila per il 2019; -0,4mila per il 2020; -0,2mila per il 2021) che portano il Fondo alla consistenza di **22,3 milioni di euro nel 2019**, 12,6 milioni di euro nel 2020 e 5,8 milioni di euro nel 2021.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della [legge 232/2016](#)) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità", con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il fondo è diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Il [decreto 8 giugno 2017](#) ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.

Fondo pari opportunità

Nel **cap. 2108** *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche delle pari opportunità* sono allocate le risorse per il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**. Il Fondo è stato fortemente incrementato dalla legge di bilancio 2018 (circa 44 milioni, arrivando ad una previsione integrata per il 2018 pari 69,2 milioni di euro) in attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 71/2017, concernente Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del **cyberbullismo**.

La legge di bilancio 2019 reca una previsione iniziale per il **2019** pari a 64 milioni di euro, che scendono nella **previsione integrata a 62,3 milioni euro** a causa di un definanziamento di circa 1,8 milioni di euro. Nel biennio 2020-2021 le risorse stanziare scendono da 59 milioni (definanziamento di 1,8 milioni) ai 57,2 milioni di euro del bilancio integrato.

Fondo politiche antidroga

Il **cap. 2113** *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga (Fondo politiche antidroga)* presenta una dotazione iniziale pari a circa 4,6 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Tale previsione, a seguito di un lievissimo definanziamento, si attesta sui 4,5 milioni di euro (nel 2018 lo stanziamento del Fondo era stato pari a circa 4,3 milioni di euro).

Si ricorda che il [Dipartimento per le politiche antidroga](#) presso la Presidenza del Consiglio fa capo al Ministro per la famiglia e la disabilità. Recentemente è stata presentata una [Relazione](#) al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia.

Programma 14.4 Sostegno al reddito tramite carta acquisti 24.13

Si rileva che le risorse del programma sono coincidenti con quelle del Fondo Carta Acquisti.

Fondo Carta acquisti

Il **cap. 1639** *Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Fondo Carta acquisti)*. Le previsioni integrate del Fondo sono pari, per ciascun anno del triennio a 168,1 milioni di euro (202 milioni nel 2018).

Si ricorda che, come stabilito dal D. Lgs. 117/2017 istitutivo del Reddito di inclusione – ReI, dal 1° gennaio 2018, i nuclei familiari con componenti minorenni (da 0 a 3 anni) beneficiari della Carta acquisti, che abbiano anche i requisiti per l'accesso al ReI, ricevono il beneficio economico a questo collegato sulla medesima carta. Si ricorda che i due benefici non sono cumulabili.

Missione 18 Giovani e sport (30)

Programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 30.2

Fondo per le politiche giovanili

Il **cap. 2106** *Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù*, è finanziato dalla Sez. I del disegno di legge di bilancio, che, all'art. 37, incrementa, a regime, il Fondo per le politiche giovanili di 30 milioni di euro. Poiché la previsione iniziale del Fondo, per il triennio 2019-2021, risultava pari a 7,5 milioni di euro, che subiscono per il triennio un leggerissimo definanziamento di 0,2 mila euro circa, le previsioni integrate per il triennio risultano pari a **37,3 milioni di euro**. Si ricorda che la dotazione del Fondo nel 2018 era pari a circa **7,2 milioni di euro**.

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'[articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006](#), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il **diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale**, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali. Si ricorda che la gestione del Fondo fa capo al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.

Il **cap. 1596** *Somma da assegnare all'Agenzia nazionale per i giovani* ha una dotazione per ciascun anno del triennio pari a circa 1,7 milioni di euro, che non subisce variazioni nel disegno di legge di bilancio (stesse risorse impegnate dalla legge di bilancio 2018).

Servizio Civile Nazionale

Il **cap. 2185** *Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale*, presenta una previsione iniziale di spesa di 152,3 milioni per il

2019; 147,1 milioni nel 2020 e 105 milioni di euro nel 2021. Tali risorse diminuiscono a causa di definanziamenti applicati a ciascun anno del triennio, fino a registrare le seguenti previsioni integrate: **per il 2019 148,1 milioni di euro** (definanziamento pari a (-4,1 milioni); per il 2020 142,7 milioni (definanziamento -4,3 milioni); per il 2021 101,8 milioni di euro (definanziamento pari a -3,1 milioni).

L'anno passato le previsioni integrate finali erano pari a 179,8 milioni per il 2018, 152,3 milioni per il 2019 e 47,1 milioni di euro per il 2020.